

ACCORDO n. 65/CSR

29 marzo 2007, ⁽¹⁾

(1) In G.U. 13 aprile 2007, n. 86

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174.

Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. (REP. ATTI N. 65/CSR)

Epigrafe

Premessa

1. Definizione.
2. Aree di attività professionali caratterizzanti.
3. Formazione.
4. Esame finale e rilascio dell'attestato.
5. Riconoscimento competenze pregresse.
6. Riconoscimento della abilitazione professionale.
7. Allegato all'Accordo.

Allegato

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 29 marzo 2007:

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», che demanda alle regioni la disciplina della citata attività professionale, la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami tecnico-pratici, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-regioni.

Vista la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845;

Viste le leggi 23 dicembre 2000, n. 388 e 27 dicembre 2002, n. 289 recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, rispettivamente leggi finanziarie per l'anno 2001 e per l'anno 2003, di istituzione dello 0,30 ai Fondi interprofessionali;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Vista la Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)»;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese» ed, in particolare, l'art. 10, comma 2;

Visto il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 che ha recepito il libretto formativo del cittadino, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 276 del 2003, a seguito dell'approvazione in sede di Conferenza unificata in data 14 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni il 18 febbraio 2000 per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 174 del 2001 sul sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;

Visto il documento «Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni», il documento «Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni» proposto dai Sindacati, accolto dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 2 agosto 2002, e ripreso per una più ampia revisione e condivisione in sede tecnica con ANCI, UPI e Confederazioni Imprenditoriali il 14 maggio 2003;

Visto l'Accordo in Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome del 9 febbraio 2006 sull'Apprendistato professionalizzante;

Visto il documento «Criteri per la descrizione degli standard professionali» del 23 maggio 2006 a cura del Progetto interregionale «Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali»;

Visto il documento della Commissione europea (SEC (2005) 957 dell'8 luglio 2005) «Verso un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)»;

Vista la Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), adottato dalla Commissione il 5 settembre 2006 (COM (2006) 479);

Vista la nota del 16 febbraio 2007, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso, unitamente ad un documento metodologico per la definizione di accordi in materia di professioni regolamentate, lo schema di accordo in oggetto;

Vista la nota, del 2 marzo 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha proposto alcune modifiche ed integrazioni al testo dell'accordo;

Considerato che tali modificazioni sono state condivise, nel corso dell'incontro tecnico del 14 marzo 2007, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle regioni;

Vista la definitiva stesura della proposta accordo in oggetto, nel testo riformulato a seguito di quanto concordato in sede tecnica e diramato con nota del 15 marzo 2007;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e province autonome;

Sancisce accordo:

tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati.

Premessa

L'ambito della definizione dei requisiti minimi per l'abilitazione alla professione e delle modalità di esercizio delle professioni regolamentate non ordinistiche si colloca sia nel più ampio contesto del ruolo delle regioni e province autonome in materia di professioni, sia nel processo di attuazione delle riforme relative al sistema di

istruzione e formazione e lavoro, nel quadro delle competenze istituzionali disegnate dal nuovo Titolo V della Costituzione.

L'evoluzione della materia delle professioni regolamentate deve considerare:

il processo in atto nei sistemi di istruzione formazione e lavoro per la definizione di una architettura nazionale condivisa dai sistemi regionali, pur nel rispetto delle diverse competenze e dei ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti;

i risultati tecnico-metodologici ottenuti dalle regioni e province autonome nell'ambito del Progetto interregionale competenze e che hanno già guidato i lavori in materia di standard professionali e formativi.

Il percorso avviato dalle regioni e province autonome, all'interno del Progetto interregionale competenze e sintetizzato nel documento tecnico approvato in Conferenza dei Presidenti (27 novembre 2005), prevede la realizzazione di condizioni di sistema a livello nazionale per l'integrazione degli ambiti di Istruzione, formazione e lavoro, nel rispetto del ruolo e delle competenze esclusive nelle suddette materie delle regioni e delle province autonome.

In tale prospettiva, assume rilevanza la definizione di un quadro nazionale di standard professionali, centrato sulla definizione di figure professionali rispetto al quale i diversi sistemi regionali di istruzione e formazione declinano profili e percorsi formativi, rispondenti alle esigenze del territorio.

Il presente Accordo è formalizzato nel rispetto del corretto esercizio della competenza concorrente tra Stato e regioni nel quadro della disciplina degli acconciatori, muovendo dalla definizione dello standard professionale minimo della figura dell'acconciatore a livello nazionale.

L'individuazione dello standard professionale, infatti, costituisce il punto di partenza indispensabile a guidare le attività da realizzare nell'ambito del sistema di istruzione - formazione - lavoro, come risposta ai fabbisogni territoriali per il settore produttivo dell'acconciatura.

Considerato

L'importanza di mantenere uno stretto raccordo con il Tavolo unico «Sistema nazionale degli standard», al fine di creare utili sinergie e di valorizzare quanto già prodotto ed acquisito in materia;

L'esigenza di definire lo standard professionale per la figura dell'acconciatore, omogeneo sul territorio nazionale e riferimento condiviso tra regioni e province autonome;

L'esigenza di assicurare il riconoscimento e la mobilità professionale della figura dell'acconciatore abilitato sull'intero territorio nazionale, nonché nel territorio

dell'unione europea, in conformità ai diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi professionali;

La garanzia che nell'esame di abilitazione professionale vengano verificate, secondo standard professionali condivisi su tutto il territorio nazionale, le competenze richieste dal contesto produttivo;

La rilevanza dello standard professionale ai fini di una programmazione dell'offerta formativa rispondente alle esigenze del mercato del lavoro;

La necessità dello standard professionale ai fini della programmazione di percorsi formativi coerenti con le normative vigenti nei rispettivi sistemi di formazione professionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di «Acconciatore»;

1. Definizione.

L'acconciatore è la figura professionale che, in possesso di un'abilitazione professionale rilasciata previo esame dalle regioni e province autonome, esegue i trattamenti ed i servizi di propria competenza.

2. Aree di attività professionali caratterizzanti.

L'acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle seguenti aree di attività relative all'intero processo di lavoro:

- A). Area della produzione del servizio;
- B). Area della gestione d'impresa.

3. Formazione.

La formazione professionale dell'acconciatore è di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi nel rispetto dello standard professionale minimo definito dal presente accordo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

4. Esame finale e rilascio dell'attestato.

L'esame finale, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale di Acconciatore, è organizzato e realizzato secondo le normative vigenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Riconoscimento competenze pregresse.

Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, definire le modalità e le procedure per il riconoscimento delle competenze acquisite in analoghi percorsi/contesti formativi ed esperienze lavorative pregresse.

6. Riconoscimento della abilitazione professionale.

Il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Acconciatore, rilasciata con le modalità previste dalle disposizioni di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano nel rispetto dello standard professionale descritto nell'allegato al presente accordo, ha valore su tutto il territorio nazionale.

7. Allegato all'Accordo.

L'allegato Standard Professionale dell'Acconciatore costituisce parte integrante del presente Accordo.

Allegato

«STANDARD PROFESSIONALE DELL'ACCONCIATORE»

Acconciatore

Descrizione della figura.

L'Acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005, è la figura in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

È la figura professionalmente in grado di proporre e realizzare per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.

Aree di attività / processi che presidia.

L'Acconciatore esercita autonomamente ed è responsabile delle seguenti attività relative all'intero processo di lavoro.

A) Area della produzione del servizio di acconciatore.

Predisporre e gestire l'accoglienza del/la cliente utilizzando modalità comunicative verbali e non verbali appropriate, con particolare attenzione alla gestione del tempo e alla rilevazione di informazioni sul servizio richiesto;

Realizzare l'analisi delle caratteristiche del capello e della barba per identificare i trattamenti e i prodotti idonei;

Eeguire i trattamenti in base all'analisi effettuata e alle esigenze e desideri del/la cliente;

Utilizzare prodotti e apparecchiature idonei ai trattamenti da eseguire, secondo standard di qualità e conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

Eeguire taglio e acconciatura secondo canoni e stili estetici e delle mode.

B) Area della gestione d'impresa.

Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale;

Gestire l'attività contabile e amministrativa;

Selezionare e gestire il personale;

Organizzare la promozione dell'attività professionale;

Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc.;

Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino.

Formazione.

La formazione dell'Acconciatore è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi, nel rispetto dello standard professionale essenziale definito dal presente accordo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Esame finale.

L'esame finale per il rilascio dell'abilitazione professionale di acconciatore dovrà essere organizzato e realizzato, secondo le normative vigenti di regioni e province autonome, in modo da verificare il possesso delle competenze adeguate per:

la predisposizione di un ambiente di lavoro correttamente attrezzato, accogliente e rispondente alle disposizioni igienico-sanitarie;

l'analisi dal punto di vista strutturale e funzionale del capello, cuoio capelluto e barba;

il taglio dei capelli e della barba sia conforme alla morfologia viso-corpo ed alle specificità stilistiche concordate con il cliente;

i capelli e la barba siano sottoposti a trattamenti tricologici e cosmetici secondo procedure e tecniche diversificate per tipologia di capello ed obiettivo stilistico;

la messa in piega, l'acconciatura dei capelli e la barba rispondano alle caratteristiche d'aspetto, nonché alle specificità stilistiche richieste dal cliente ed alla tipologia di evento;

il servizio di acconciatura sia erogato secondo gli standard qualitativi previsti;

la corretta redazione e conservazione dei documenti contabili e amministrativi relativi alla conduzione dell'esercizio.

Le regioni potranno avvalersi di enti autonomi o strumentali, per l'organizzazione e la gestione degli esami.

L'esame dovrà essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Riconoscimento dei crediti formativi.

Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel contesto dei propri sistemi di formazione professionale, definire il sistema e le procedure per la certificazione delle competenze acquisite ed il loro riconoscimento in termini di crediti formativi in analoghi percorsi/contexti formativi ed esperienze lavorative pregresse.

Spendibilità della qualifica abilitante all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore.

L'abilitazione all'esercizio delle attività di acconciatore, rilasciata con le modalità previste dalle disposizioni di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano secondo gli standard professionali e di certificazione finale di cui ai punti precedenti, ha valore su tutto il territorio nazionale.